



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 – 18 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 11 gennaio 2023

21.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Bruno FRAPICCINI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente estensore

all'udienza dell'11 gennaio 2023 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 23.22.23 a carico di:

*FRAPICCINI BRUNO per avere, in qualità di Ufficiale di Gara, richiesto rimborsi per spese asseritamente sostenute in occasione di viaggi necessitati dalla sua designazione in trasferte per l'arbitraggio di 4 gare (gara 3165 del 1.12.2021; gara 73 dell'8.12.2021; gara 131 del 9.2.2022 e gara 3133 del 20.2.2022) menzionando l'uso di propria autovettura con rimborso chilometrico, nonostante risultasse il noleggio non autorizzato di autovetture presso Ditta SicilyByCar. Il tutto in violazione delle seguenti disposizioni: violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex **artt. 16 comma 3 dello Statuto Fipav (Diritti e doveri degli associati e dei tesserati); art. 5 del Codice Etico Federale (Principi di correttezza e lealtà); Art. 2 Codice di comportamento Sportivo CONI – (Principio di lealtà), e con la contestata la circostanza aggravante di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 102 Reg. Giur.***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale del 17.11.2022, il Tribunale deliberava in data 23.11.2022 di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando l'incolpato per l'udienza dell'11.01.2023.



Sono presenti il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Umberto Pantanella, l'inculpato Bruno Frapiccini ed il difensore nominato Avv. Marco Bigoni.

Il Procuratore Federale Aggiunto illustra l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'inculpato Frapiccini Bruno e per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

L'Avv. Marco Bigoni nell'illustrare la difesa si riporta alla memoria difensiva ex art.49 comma 4 Reg.Giur, trasmessa il 01.11.2022 alla Procura Federale a seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini ed alla memoria difensiva ex art.34 Reg.Giur. depositata per l'odierno dibattimento ed insiste nella richiesta di assoluzione e/o archiviazione nei confronti del proprio assistito Frapiccini Bruno stante l'assoluta buona fede seguita nella vicenda oggetto di indagine.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario Generale Fipav del 30.09.2022 a seguito di comunicazione del Responsabile Settore Amministrazione Ufficiali di gara Fipav Sig.ra Daniela Giovanelli, avente ad oggetto la richiesta del tesserato U.d.G. Frapiccini Bruno, per le trasferte occorse per arbitrare 4 gare (n.3165 del 01.12.2021, n.73 dell'08.12.2021, n.131 del 09.02.2021 e n.3133 del 20.02.2022) per le quali aveva richiesto il rimborso di spese chilometriche menzionando l'uso di propria autovettura nonostante risultasse il noleggio di autovetture presso Ditta SicilyByCar.

La Procura Federale acquisita la documentazione trasmessa con la segnalazione del 30.09.2022 (corrispondenza mail con allegati intercorsa fra U.d.G. Frapiccini Bruno e sig.ra Daniela Giovanelli, Responsabile Settore Amministrazione Ufficiali di Gara) integrata con la scheda anagrafica di Frapiccini Bruno e con l'ulteriore corrispondenza intercorsa, dopo la segnalazione, sempre fra Frapiccini Bruno e la sig.ra Daniela Giovanelli, a seguito della conclusione della fase istruttoria prettamente documentale, inviava all'interessato la comunicazione di conclusione delle indagini contestando gli addebiti (richiesta di rimborso chilometrico dovuto per l'uso di mezzo proprio, nonostante il noleggio di autovetture con la ditta SicilyByCar).

L'inculpato per il tramite del difensore nominato Avv. Marco Bigoni inviava memoria difensiva formulando le proprie scuse alla sig.ra Daniela Giovanelli e deduceva di non



aver conseguito un doppio rimborso, come ipotizzato dalla Procura Federale (chilometrico per l'autovettura propria e costo del noleggio) giustificando il proprio operato in quanto aveva fatto ricorso al noleggio auto per le quattro trasferte effettuate a causa di improvvisa ed imprevedibile carenza di altro mezzo proprio, deducendo, altresì, che le quattro fatture emesse dalla società di noleggio SicilybyCar Spa ed intestate alla Fipav erano state integralmente pagate personalmente, così come la multa per contravvenzione stradale, recapitata alla società di noleggio e da questa alla Fipav. Deduceva infine che era stato costretto a ricorrere al noleggio autonomamente all'ultimo minuto perché oramai era scaduto per tutte le trasferte arbitrali il termine di sei giorni per ottenere la necessaria autorizzazione preventiva dalla Fipav per l'utilizzo dell'autovettura a noleggio. Chiedeva l'archiviazione del procedimento e l'audizione personale che veniva svolta il 15.11.2022 nella cui sede ribadiva la ricostruzione dei fatti resa nella memoria trasmessa con la seguente giustificazione” “ *ho chiesto il rimborso alla Fipav valutando che al di fuori della procedura ufficiale e calcolando il costo chilometrico dovuto per l'uso dell'autovettura di proprietà, in quanto a conti fatti, ad occhio, non avevo ravvisato differenze di costi tra l'una e l'altra procedura anche perché l'altra procedura, cioè quella di autorizzazione all'uso dell'auto a noleggio, non avevo più il tempo materiale di poterla inoltrare*”, e pertanto non negando l'addebito e scusandosi.

La Procura Federale ritenendo che le difese svolte dall'incolpato non erano idonee a superare la responsabilità disciplinare dell'incolpato anche se era emerso che non aveva richiesto alla FIPAV un doppio rimborso, bensì uno solo, quello chilometrico, deferiva Bruno Frapiccini dinanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente i documenti e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni e le difese tutte svolte dall'incolpato nelle memorie difensive, nell'audizione resa il 15.11.2022 ed in udienza, ritiene che non possa sussistere alcuna esclusione di responsabilità disciplinare per la condotta contestata all'incolpato Bruno Frapiccini e pertanto lo stesso è meritevole di una adeguata sanzione.

Appare evidente che in ben 4 circostanze, ovvero le trasferte occorse per arbitrare le gare n.3165 del 01.12.2021, n.73 dell'08.12.2021, n.131 del 09.02.2021 e n.3133 del



20.02.2022) l'U.d.G. Bruno Frapiccini ha di fatto aggirato la procedura cui era tenuto, e la cui prassi o ancor meglio disciplina prevista anche dalle apposite circolari sui rimborsi arbitrali era perfettamente a conoscenza proprio per la lunga militanza nel ruolo di arbitro. L'aver ritenuto per ben quattro volte dopo aver usato l'autovettura a noleggio, non rispettando né la modalità di utilizzo né la richiesta di autorizzazione nei termini, di poter calcolare ai fini del rimborso spese (che non costituisce compenso o diaria) il costo chilometrico riconosciuto allorché si fruisce di auto privata, con determinazione di costi a carico della Fipav superiori a quelli riconosciuti in caso di spese di noleggio e pertanto con un indubbio vantaggio economico a favore dello stesso Frapiccini - che neanche ha mai provveduto a rimborsare alla Fipav la differenza indebitamente percepita - determina il compimento dell'infrazione disciplinare di cui ai capi contestati nell'atto di deferimento. Ed è lo stesso incolpato che non nega l'addebito tant'è che nell'audizione del 15.11.2022 dichiara espressamente di aver richiesto il rimborso alla Fipav *al di fuori della procedura ufficiale* calcolando il costo chilometrico, in quanto a conti fatti, *ad occhio, non aveva ravvisato differenze di costi fra l'una e l'altra*, mentre le differenze di costi sussistono come peraltro ammesso dallo stesso Frapiccini tanto da produrre anche dei conteggi in allegato alla memoria difensiva.

Ai fini dell'entità della sanzione, il Tribunale evidenzia il comportamento collaborativo tenuto dall'incolpato con gli organi di giustizia durante tutte le fasi del procedimento con la conseguente applicazione della sanzione determinata come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Bruno Frapiccini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 16 Gennaio 2023.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 gennaio 2023